PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE IN MATERIA DI LAVORO

Art. 16

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 11 APRILE 2006, N. 198

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, e' punita con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 e' punita con l'ammenda da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di L. 400.000. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalita' previste dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Versione in vigore dal 18 dicembre 1977, non più in vigore dal 26 aprile 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
Estremi	Legge 9 dicembre 1977, n. 903
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1977

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/parita-di-trattamento-tra-uomini-e-donne-in-materia-di-lavoro/art-16-comma-abrogato-dal-d-lgs-11-aprile-2006-n-198/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it